

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 55

mercoledì, 20 novembre 2013

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE III

COMMISSARI REGIONALI

- Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO 14 novembre 2013, n. 25

Disposizioni per la concessione di agevolazioni a soggetti esercenti attività economiche titolari di partita IVA, non iscritti al R.I., danneggiati dagli eventi alluvionali di cui al DPCM 23/03/2013 (art. 1 comma 548 L. 228 del 4.12.2012).

SEZIONE III

COMMISSARI REGIONALI - Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO

14 novembre 2013, n. 25

Disposizioni per la concessione di agevolazioni a soggetti esercenti attività economiche titolari di partita IVA, non iscritti al R.I., danneggiati dagli eventi alluvionali di cui al DPCM 23/03/2013 (art. 1 comma 548 L. 228 del 4.12.2012).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visti:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2012 con cui, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 e 1 bis della legge 225/1992, è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 hanno colpito alcuni comuni nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

- la legge 24 dicembre 2012 n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)";

- il comma 548 dell'articolo 1 di tale legge con cui il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è stato incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012, prevedendo la nomina di commissari delegati per i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali con i poteri e le modalità di cui al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 con cui è stata data attuazione all'articolo 1 comma 548 Legge 228/2013 stabilendo in particolare la nomina del Presidente della Giunta regionale quale Commissario delegato e l'assegnazione di euro 110.900.000,00 da far confluire su apposita contabilità speciale;

Vista l'ordinanza commissariale n. 5 del 24/04/2013, esecutiva a seguito del visto della Corte dei Conti, con cui il Commissario delegato ha approvato la ripartizione delle risorse assegnate alla Regione Toscana con DPCM del 23 marzo 2013 per complessivi euro 110.900.000,00 ed "Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza", rinviando a successive ordinanze l'approvazione delle procedure

per la realizzazione delle diverse linee finanziarie ivi previste;

Dato atto che la contabilità speciale intestata al Commissario delegato è stata aperta presso la sezione provinciale di Firenze della Banca d'Italia con il n. 5750;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 335 del 13/05/2013 con cui la Regione ha disposto, in attesa dell'effettiva riscossione da parte del Commissario Delegato, un'anticipazione di risorse entro il limite massimo di €110.900.000,00 (centodiecimilioni novacentomila/00), nella misura necessaria a consentire i pagamenti indifferibili, relativamente agli interventi previsti dall'ordinanza commissariale n. 5 del 24 aprile 2013, registrata dalla Corte dei Conti in data 30/04/2013, al n. 1 foglio 253, a valere dello stanziamento di spesa 81009 del bilancio di previsione 2013;

Considerato che ai sensi dell'articolo 1 comma 548 Legge 228/2012, e come inoltre disposto dall'articolo 1, comma 4, del DPCM 23 marzo 2013, le risorse statali assegnate possono essere destinate agli interventi in conto capitale nel limite massimo del 25%, ed in particolare, come specificato nel Decreto del 23/03/2013 di assegnazione delle risorse, possono essere destinate alla concessione di contributi per interventi di ricostruzione a favore di privati ed imprese;

Preso atto che dal monitoraggio dei danni risulta che tra le attività economiche extra agricole colpite dagli eventi calamitosi vi sono numerosi soggetti che, pur non essendo iscritti al registro delle imprese, per svolgere tali attività economiche sono titolari di partita IVA;

Preso atto della necessità di dare una pronta risposta alle esigenze di ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi alluvionali, già fortemente in difficoltà per la generale situazione economica e finanziaria, attivando la procedura di concessione di contributi in conto capitale a favore dei soggetti esercenti attività economiche titolari di partita IVA, non iscritti al registro delle imprese, in conformità alla ripartizione delle risorse assegnate alla Regione Toscana come disposta dal Commissario delegato con ordinanza n. 5/2013;

Vista l'ordinanza n. 9 del 16 maggio 2013 di approvazione delle disposizioni per la concessione delle agevolazioni alle imprese extra agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 2012 con la quale si stanziavano €18.800.000 per fra fronte ai danni subiti dalle imprese;

Vista l'ordinanza n.13 del 26 luglio 2013 di approvazione dell'elenco provvisorio dei beneficiari dei contributi di cui alle disposizioni approvate con la citata

ordinanza n.9 e per le quali sono state assegnati contributi per €12.792.531;

Vista l'ordinanza n. 21 del 19.09.2013 con la quale sono state approvate le disposizioni per la concessione di agevolazioni extra de minimis alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 2012 prevedendo una dotazione finanziaria di € 5.000.000,00;

Ritenuto opportuno, tenuto conto delle risorse finanziarie impiegate con le citate ordinanze n.13 e n.21, prevedere una dotazione finanziaria per complessivi euro 1.000.000,00 al fine di dare immediato avvio alla procedura di concessione di agevolazioni a favore dei soggetti esercenti attività economiche titolari di partita IVA non iscritti al registro delle imprese danneggiati dagli eventi alluvionali;

Ritenuto che ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, i soggetti esercenti attività economiche titolari di partita IVA sono da considerarsi imprese;

Ritenuto pertanto di utilizzare, per i fini della presente procedura contributiva, lo strumento comunitario del "de minimis" (Reg. (CE) n. 1998 2.2006) che non necessita di autorizzazione preventiva;

Preso atto che l'intensità massima di aiuto, così determinatasi, non potrà comunque essere superiore a 200.000 euro, nell'arco di tre esercizi finanziari, per impresa così come stabilito dalla normativa "de minimis" (Reg. (CE) n. 1998 2.2006);

Viste le disposizioni per lo svolgimento della procedura di cui all'allegato I parte integrante e sostanziale al presente atto;

Ritenuto di prevedere una tipologia ristretta di spese ammissibili al contributo, in conformità ai provvedimenti statali sopra citati, limitatamente ai lavori di ripristino delle strutture, alla riparazione o riacquisto dei macchinari impianti e attrezzature, nonché al riacquisto o riparazione dei beni mobili registrati strumentali all'esercizio dell'attività economica;

Ritenuto opportuno che il Commissario delegato determini, successivamente alla predisposizione degli elenchi dei beneficiari che hanno presentato domanda completa o da integrare, sia la percentuale esatta del contributo erogabile che l'ammontare complessivo dei contributi, riservandosi la possibilità di modificare, con apposito atto, in aumento o diminuzione le risorse suindicate al fine di favorire l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi alluvionali;

Vista la L.R. n. 28 del 21 Maggio 2008 e s.m. e i.

"Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana S.C.p.A. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A." con la quale è stata acquisita la partecipazione azionaria nella società Sviluppo Toscana ScpA ed è stata trasformata nella società Sviluppo Toscana S.p.A. che opera esclusivamente a supporto della Regione Toscana nel quadro delle politiche di programmazione regionale;

Ritenuto pertanto di avvalersi, per la procedura contributiva di cui al presente atto, di Sviluppo Toscana S.p.A.;

Dato atto che il costo della presente procedura contributiva è ricompreso nel corrispettivo previsto dalla convenzione approvata con ordinanza commissariale 9/2013 e sottoscritta fra Regione Toscana e Sviluppo Toscana in data 30.05.2013;

Ritenuto di approvare lo schema dell'atto integrativo alla convenzione fra Regione Toscana e Sviluppo Toscana sottoscritta in data 30.05.2013, allegato 2 al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale e di provvedere con successivo atto dirigenziale alla stipula dello stesso;

Ritenuto opportuno disporre di avvalersi per la gestione della procedura del supporto del Settore Politiche orizzontali di sostegno alle imprese e di individuare quale responsabile del procedimento il Responsabile del Settore Sistema regionale di protezione civile - Direzione Generale Presidenza, nonché di avvalersi del supporto del Settore Contabilità -Direzione Generale Presidenza;

Evidenziato pertanto che la presentazione delle domande di ammissione al contributo decorre dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul B.U.R.T.;

ORDINA

1. di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, la procedura contributiva in conto capitale a favore dei soggetti esercenti attività economiche titolari di partita IVA, non iscritti al registro delle imprese, al fine di favorire l'immediata ripresa delle attività produttive ed economiche delle zone colpite dagli eventi alluvionali di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2013 (Art. 1 comma 548 Legge n 228 del 24/12/2012);

2. di approvare le disposizioni per lo svolgimento della procedura di cui all'allegato I parte integrante e sostanziale al presente atto;

3. di dare atto che le risorse finanziarie per i contributi a favore delle imprese extra agricole, assegnate con ordinanza commissariale n. 5/2013 per euro 1.000.000,00

devono essere imputate alla contabilità speciale n. 5750 intestata al Commissario delegato;

4. di avvalersi per le modalità di concessione del contributo ai soggetti esercenti attività economiche titolari di partita IVA, dello strumento comunitario del "de minimis" (Reg. (CE) n. 1998 2.2006), in quanto tali soggetti sono da considerarsi, ai fini della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, come imprese;

5. che l'intensità massima di aiuto non potrà comunque essere superiore a 200.000 euro, nell'arco di tre esercizi finanziari, a impresa danneggiata come stabilito dal Regolamento di cui al punto precedente;

6. di avvalersi di Sviluppo Toscana S.p.A. per la gestione della procedura contributiva nonché del Settore Sistema regionale di protezione civile - Direzione Generale Presidenza e del Settore Contabilità della Direzione Generale Presidenza;

7. di dare atto che il costo della presente procedura contributiva è ricompreso nel corrispettivo dalla convenzione approvata con ordinanza commissariale 9/2013 e sottoscritta fra Regione Toscana e Sviluppo Toscana in data 30.05.2013;

8. di approvare lo schema dell'atto integrativo alla convenzione fra Regione Toscana e Sviluppo Toscana sottoscritta in data 30.05.2013, allegato 2 al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale e di provvedere con successivo atto dirigenziale alla stipula dello stesso;

9. di rinviare ad una successiva ordinanza l'approvazione della graduatoria e la determinazione dell'esatta percentuale di contributo in base a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'allegato 1; 10 di comunicare la presente ordinanza, agli enti interessati e al Dipartimento della Protezione Civile.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 4 lett. h) della L.R. 23/2007 e successive modifiche ed integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007. E' pubblicato avviso di tale pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Commissario Delegato
Enrico Rossi

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO 1

ORDINANZA COMMISSARIO DELEGATO NOMINATO CON DPCM 23 marzo 2013.

Disposizioni per la concessione di agevolazioni ai soggetti esercenti attività economiche titolari di partita IVA, non iscritti al registro delle imprese, danneggiati dagli eventi alluvionali di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2013 (Art. 1 comma 548 n. 228 del 24/12/2012 - legge di stabilità 2013).

Disposizioni

per la concessione di agevolazioni ai soggetti esercenti attività economiche titolari di partita IVA, non iscritti al registro delle imprese, danneggiati dagli eventi alluvionali DCM 11/11/2012 (Art. 1 comma 548 legge n. 228 del 24/12/2012 - legge di stabilità 2013)

Articolo 1

Finalità

Per consentire una rapida ripresa dell'attività dei soggetti esercenti attività economiche titolari di partita IVA, non iscritti al registro delle imprese, danneggiati dagli eventi alluvionali di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11/11/2012, il Commissario delegato nominato ai sensi del DPCM 23 marzo 2013, attiva uno specifico intervento agevolativo in forma di concessione di un contributo in conto capitale. Il contributo è concesso ai sensi della normativa "de minimis" (Reg. (CE) n. 1998/2006). (La normativa prevede che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.)

Articolo 2

Beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione i soggetti esercenti attività economiche titolari di partita IVA, danneggiati dagli eventi alluvionali:

- che non sono iscritti al registro delle imprese;
- che esercitano la propria professione o attività economica nei comuni interessati dagli eventi alluvionali di cui alla delibera della Giunta regionale n. 1129 dell'11/12/2012 e n. 9 del 7/01/2013, o che vi esercitassero la propria attività al momento dell'evento, che abbiano subito danni a beni di proprietà, ovvero di terzi, destinati all'esercizio delle loro attività;
- che l'attività non risulti cessata al momento della presentazione della domanda.

Articolo 3

Spese ammissibili

L'intervento agevolativo è finalizzato al ripristino/ricostruzione dei beni danneggiati/distrutti e specificatamente ai seguenti interventi realizzati a partire dal giorno successivo all'evento alluvionale:

- lavori di ripristino delle strutture e riparazione o riacquisto di macchinari, impianti, attrezzature. Per strutture si intendono gli immobili adibiti all'attività economica, gli edifici destinati ad uso ufficio, le aree attrezzate e gli impianti fissi in genere.
- riacquisto o ripristino dei beni mobili strumentali registrati intestati al soggetto alluvionato richiedente il contributo.

Il riacquisto è ammesso unicamente in presenza di un danno superiore al 70% del valore del bene.

Sono ammissibili le spese per il ripristino dei beni danneggiati/distrutti di proprietà di terzi detenuti a titolo di noleggio, leasing, comodato o di contratto di riparazione, revisione o di altro titolo legittimo di possesso, purché rientranti nelle tipologie sopra indicate e la cui riparazione sia a carico ai soggetti che esercitano attività economiche in possesso di sola partita IVA, danneggiati dagli eventi alluvionali in base a specifico accordo all'uopo sottoscritto tra le parti.

Non sono ammissibili a contributo i danni relativi a immobili o porzioni di immobili realizzati in difformità alle disposizioni urbanistiche o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge ove tale difformità comporti variazioni essenziali ai sensi della Legge 28/2/1985 n. 47 e successive modifiche e integrazioni, salvo che sia intervenuta sanatoria.

Non è in ogni caso ammissibile il valore dell'IVA recuperabile.

Sono ammissibili all'agevolazione le spese effettuate a partire dal giorno successivo a quello dell'evento alluvionale fino al 30/06/2014.

Articolo 4

Tipologia e misura dell'intervento

L'agevolazione è concessa nella forma di un contributo in conto capitale in misura percentuale rispetto al valore dei danni subiti, tenuto conto delle risorse disponibili in relazione alle domande di contributo pervenute, nelle seguenti misure massime:

- fino al 75% per impianti, strutture, macchinari e attrezzature danneggiati o distrutti sulla spesa effettivamente sostenuta per il riacquisto/ripristino fino a un contributo massimo di euro 50.000,00;
- fino al 75% del danno medesimo per i beni mobili strumentali registrati, distrutti o danneggiati, e nel limite massimo complessivo di contributo di euro 30.000 per beneficiario.

L'intensità complessiva di aiuto, così determinatasi, non potrà comunque essere superiore a 200.000 euro come stabilito dalla normativa "de minimis" (Reg. (CE) n. 1998 2.2006), applicabile anche ai soggetti della presente procedura contributiva in virtù della nozione comunitaria di impresa rilevante ai fini della disciplina degli aiuti di stato. La normativa prevede che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Ai sensi dell'art. 47, lettera d) della L. n. 234/2012 è ammessa la cumulabilità fra contributi pubblici nei limiti del 75% del danno subito. E' inoltre ammessa la cumulabilità con eventuali indennizzi assicurativi, nei limiti dell'importo necessario per la riparazione o la nuova acquisizione dei beni danneggiati.

Il rispetto dei suddetti limiti verrà verificato alla data di erogazione.

Articolo 5

Criteri per la determinazione del danno

a) Impianti, strutture, macchinari e attrezzature

a1) *Beni immobili*

Ai fini della quantificazione del danno si fa riferimento al costo di ripristino, con il medesimo materiale e le stesse tecniche, delle porzioni di immobile danneggiate.

a2) Impianti, macchinari e attrezzature

Il valore del danno è determinato:

- in caso di distruzione o danno irreparabile, dal costo per il riacquisto di bene avente le stesse caratteristiche di quello andato distrutto;
- in caso di danno riparabile, dal costo per il ripristino, nel limite massimo del valore del bene stesso al momento dell'evento.

b) *Beni mobili registrati*

Il valore del danno è determinato:

- in caso di rottamazione, dal valore indicato, per la medesima tipologia di bene avente le medesime caratteristiche di quello distrutto, dai listini delle riviste specializzate (Quattroruote, Motociclismo, altre) del mese e l'anno in cui si è verificato l'evento.
- in caso di riparazione, dal costo per il ripristino, comunque non superiore al valore del bene sopra indicato.

Articolo 6

Accertamento

L'esistenza del danno, l'individuazione dei beni danneggiati, il loro valore al momento dell'evento e l'accertamento del valore del danno, così come definiti al precedente articolo 5, è effettuata:

- per importi fino a euro 10.000, sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal soggetto titolato a chiedere il contributo;
- per importi superiori a euro 10.000, sulla base di una perizia asseverata redatta da professionisti abilitati, ovvero da pubblici dipendenti, iscritti ai rispettivi ordini o collegi. In

caso di danno riparabile di impianti, macchinari e attrezzature [art. 5, lett. A2) 2], anche per importi inferiori a euro 10.000,00, deve essere prodotta perizia attestante il valore del bene al momento dell'evento.

Articolo 7

Procedure per l'accesso all'agevolazione

La domanda di ammissione all'agevolazione deve essere redatta sull'apposito modulo, che sarà reso disponibile sul sito internet di Sviluppo Toscana Spa, sottoscritta dal soggetto titolato a chiedere il contributo e dovrà pervenire, firmata digitalmente dal soggetto richiedente ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 ("Codice dell'amministrazione digitale"), ed inviata a Sviluppo Toscana S.p.A. tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto richiedente, all'indirizzo di posta certificata alluvioni@pec.sviluppo.toscana.it, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul BURT ed entro le ore 12.00 del 45° giorno dalla data di pubblicazione della stessa.

Alla domanda deve essere allegata la certificazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, disponibile sul sito internet di Sviluppo Toscana Spa, sottoscritta dal soggetto titolato a chiedere il contributo che contenga le seguenti dichiarazioni:

- che i danni denunciati sono stati causati dagli eventi in oggetto;
- che i beni danneggiati siano di proprietà del soggetto titolato a chiedere il contributo o di proprietà di terzi e detenuti a titolo di noleggio, leasing, comodato o di contratto di riparazione, revisione o di altro titolo legittimo di possesso e la cui riparazione sia a carico del beneficiario danneggiato in base a specifico accordo all'uopo sottoscritto tra le parti;
- di essere in regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale, con gli adempimenti relativi alle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, con le normative per le pari opportunità tra uomo e donna e con le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro;
- di essere in regola con la normativa in materia ambientale;
- di non avere riportato nei precedenti cinque anni condanne passate in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- di non essere stata oggetto nei precedenti 3 anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche, per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta, imputabile all'impresa e non sanabile;
- la regolarità rispetto alle disposizioni del DPCM 23/05/2007 in attuazione del comma 1223 della Finanziaria 2007 e relativo agli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato UE, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.
- L'ammontare del rimborso assicurativo ricevuto, nel caso che i beni oggetto di risarcimento nella presente domanda siano coperti da polizza. Se le procedure di rimborso non sono ancora concluse, l'impegno a comunicare tempestivamente la successiva riscossione e il relativo ammontare. Tale comunicazione costituisce condizione indispensabile all'erogazione.

Alla domanda devono essere inoltre allegati:

- per importi fino a euro 10.000 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal soggetto titolato a chiedere il contributo;
- per importi superiori a euro 10.000 una perizia asseverata redatta da professionisti abilitati, ovvero da pubblici dipendenti, iscritti ai rispettivi ordini o collegi. In caso di danno riparabile di impianti, macchinari e attrezzature [art. 5, lett. A2) 2], anche per importi

inferiori a euro 10.000,00, deve essere prodotta perizia attestante il valore del bene al momento dell'evento.

- nel caso di soggetto titolato a chiedere il contributo in possesso di polizze assicurative a copertura dei danni alluvionali: copia della polizze assicurative.
- nel caso di distruzione o danni irreparabili a beni mobili registrati: certificato di rottamazione.

Sviluppo Toscana Spa istruisce la domanda di contributo verificando la completezza della medesima e dei relativi allegati, il possesso dei requisiti per l'accesso al contributo e l'ammissibilità dei danni dichiarati. In caso di incompletezza Sviluppo Toscana Spa provvede a richiedere un'integrazione dando un termine per la regolarizzazione non superiore a 15 giorni, trascorsi i quali senza che sia intervenuto il completamento, la domanda decade.

Con le medesime modalità possono essere richiesti elementi integrativi di conoscenza rilevanti ai fini dell'ammissibilità della domanda o dell'importo ammissibile a contributo.

Sviluppo Toscana Spa, al termine dell'attività istruttoria, redige la proposta di elenco delle pratiche complete e da integrare ammesse nonché l'elenco delle non ammesse con le specifiche motivazioni e le trasmette al Commissario delegato che provvede all'adozione del provvedimento di ammissione a contributo ovvero di esclusione.

Articolo 8

Erogazione del contributo a titolo di anticipo

Il soggetto titolato a chiedere il contributo può richiedere con apposita modulistica disponibile sul sito internet di Sviluppo Toscana Spa l'erogazione del 50% del contributo ammesso, dietro presentazione di idonea garanzia (fideiussione rilasciata da banche, assicurazioni o intermediari finanziari di cui all'art. 107 del T.U.B., a garanzia dell'anticipo concesso, di durata tale per cui la scadenza della stessa sia di almeno sei mesi superiore alla data di rendicontazione finale dell'investimento) e sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare e i relativi costi stimati.

Sviluppo Toscana provvederà ad erogare il contributo entro 45 giorni dal completamento della documentazione prevista.

Il restante 50% verrà erogato alla conclusione delle rendicontazione di spesa secondo quanto previsto al successivo art. 9.

Articolo 9

Rendicontazione delle spese ed erogazione del contributo

L'erogazione avviene a saldo.

Le spese rendicontate devono corrispondere all'intero valore del danno richiesto e ammesso sul quale è stato calcolato il contributo.

La presentazione a rendicontazione di spese inferiori al valore del danno richiesto comporta una rideterminazione del contributo per riportarlo alla percentuale determinata al momento dell'ammissibilità a contributo.

La presentazione a rendicontazione di spese superiori al valore del danno richiesto non comporta una maggiorazione del contributo.

Entro il termine del periodo dichiarato di stato di emergenza il soggetto richiedente è tenuto a presentare apposita richiesta di erogazione sul modulo disponibile sul sito di Sviluppo Toscana Spa accompagnato dalla rendicontazione delle spese sostenute. Le spese devono essere giustificate mediante fatture quietanzate o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro

documento relativo allo strumento di pagamento prescelto documentato con il relativo movimento finanziario (in duplice copia).

In caso di riacquisto in leasing, verrà ammesso in rendicontazione, il valore dei canoni sostenuti dal giorno successivo all'alluvione fino al termine previsto per la rendicontazione.

Non sono ammissibili spese sostenute mediante pagamenti in contanti

Alla rendicontazione deve essere allegata la documentazione antimafia, nei casi previsti dalla normativa vigente;

Sviluppo Toscana provvederà ad erogare il contributo entro 60 giorni dal completamento della documentazione prevista.

Articolo 10

Controlli

Il Commissario delegato, direttamente o tramite Sviluppo Toscana Spa, può effettuare controlli documentali o in loco presso il beneficiario allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente bando, e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese stesse.

Nell'ambito dei controlli il soggetto beneficiario è obbligato ad esibire tutta la documentazione e a consentire ispezioni sui beni di cui è stato dichiarato il danneggiamento e il ripristino/riacquisto.

Articolo 11

Revoca

L'agevolazione è revocata nei seguenti casi:

- a. rinuncia del beneficiario;
- b. agevolazione concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
- c. mancata realizzazione dell'intervento oggetto dell'agevolazione nei termini previsti;
- d. mancata rendicontazione delle spese;
- e. parziale rendicontazione delle spese (revoca parziale);
- f. qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti o irregolarità soggetto titolare a chiedere il contributo rispetto agli obblighi previsti dal presente bando, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento.

L'atto di revoca costituisce in capo al Commissario delegato il diritto di esigere l'immediata restituzione dell'agevolazione concessa ed erogata.

Articolo 12

Informazioni sull'avvio del procedimento Legge 241/90.

Il procedimento di istruttoria delle domande decorre dalla data di scadenza per la presentazione delle domande stesse ed ha durata di 120 giorni, salvo quanto previsto dall'art. 14 della L.R. 40/2009.

Per le richieste di erogazione del contributo il periodo per l'istruttoria, salvo quanto previsto dall'art. 14 della L.R. 40/2009, è:

- di 45 giorni per le richieste a titolo di anticipo dalla data di completamento delle stesse
- di 60 giorni per le richieste a saldo dalla data di completamento delle stesse.

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta alla Regione Toscana –Direzione Generale Presidenza- Settore Sistema regionale di protezione civile, Piazza dell'Unità d'Italia, 1 50123, Firenze, con le modalità di cui all'art. n. 25 della citata Legge.

Informazioni sull'iter dell'istruttoria possono essere richieste a Sviluppo Toscana Spa.

Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Sistema regionale di protezione civile – Direzione Generale Presidenza.

Articolo 13

Trattamento dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento.

Responsabile del trattamento è: Sviluppo Toscana Spa nella persona del Direttore Generale pro tempore.